

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 08462/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8462 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Sara Agazzi, Silvia Bertelli, Emilio Bianco, Vanessa Bonamore, Gabriella Brighi, Salvatore Campanella, Cristina Centamore, Madine Simonetta Checchetto, Concetta Ciccocelli, Michelina Cignarale, Maria Colavito, Sabrina Cordioli, Salvatrice D'Amato, Lorella Damiano, Maria De Marinis, Elisabetta Defranceschi, Grazia Del Piano, Gaetano Del Rosso, Simona Maria Di Pietro, Veronica Di Rosa, Edomila Errico, Serafina Fama', Rosa Angela Firrigno, Giovanna Girlando, Anna Gucciardi, Emilia Imbalzano, Giuseppa Inguanta, Miriam Inverso, Paola Lucci, Maria Magrí, Silvia Mainoli, Caterina Maisano, Eliana Malara, Bianca Martone, Giovanna Montrone, Rosanna Maria Mura, Simona Occhipinti, Roberta Oliva, Daniela Pacelli, Filomena Paolino, Rosaria Papa, Fiorenza Pestelli, Michelina Potenza, Luciano Renzi, Danja Renzi, Barbara Rocchi, Laura Romboni, Cristina Rovati, Sonja Ruggeri, Maria Scacco, Nunziella Scamporlino, Francesca Sollima,

Luisa Stellato, Fulvio Terrana, Monica Tessariol, Rocco Vecchio, Anna Verde, Mirabile Villacci, Rosa Zirilli, Evelina Rosa Zucaro, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso De Grandis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Simona Curreli, Giuseppina Zingarelli, Anna Chiarito, Maria Gioia Duranti, Maria Teresa Agata, Antonietta Mercaldo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE, del punto B.3), lett. f), punto 2 dell'Allegato 2 del decreto n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, b) del citato punto B.3), lett. f), punto 2 del citato bando n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; c) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi comprese le pubblicande graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2019/2022, provvisorie e definitive e i conseguenti provvedimenti emessi; d) dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione, con conseguente condanna della stessa, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; e) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell' art. 267 TUEF, le seguenti questioni pregiudiziali sulle rappresentate violazioni del diritto dell'Unione, in particolare: "Se il punto B.3), b-bis dell'allegato al D.L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. 15.04.2004, n.88, modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, poi ripreso al p. B.3,

lett. f), punto 2 del D.M. n. 374/2019, non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione Europea, in materia di applicazione del principio di leale cooperazione, con gli artt. 20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di uguaglianza e non discriminazione, dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con Clausola 4, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in materia di tutela del principio di non discriminazione, con particolare riferimento alla valutazione della maturata anzianità di servizio che rientra tra le "condizioni di impiego", come statuito dalla giurisprudenza della CGUE"; f) in via di ulteriore subordine, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai sensi della L. n. 87/1953, disporre la rimessione della questione di legittimità costituzionale del punto B.3), b-bis dell'allegato al D. L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. del 15.04.2004, n. 88, convertito e modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, successivamente ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D. M. n. 374/2019, poichè non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica, si pone in palese violazione dell'art. 3 Cost., per quanto concerne il pregiudizio al principio di ragionevolezza ed uguaglianza tra personale avente lo stesso "status" e gli stessi titoli e servizi, in quanto non riconosce ai soli insegnanti di religione cattolica il suddetto servizio per l'intero o, almeno, nella misura del 50% del punteggio previsto per il cd. "servizio specifico"; dell'art. 51 Cost., per quanto attiene la violazione dello stesso principio in materia di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti previsti dalla legge; infine, per violazione degli artt. 11 e 117 della Cost. in materia degli obblighi di applicazione del diritto dell'Unione e, specificatamente, per la violazione della Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della richiamata giurisprudenza comunitaria, a cui si rimanda esplicitamente; g) disporre, infine, la condanna alle spese del presente giudizio, del contributo unificato oltre IVA e Cap,

come per legge, a favore del sottoscritto procuratore dichiaratamente antistatario; h) in via istruttoria, si chiede di ordinare all'amministrazione di depositare agli atti del giudizio una documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 21 ottobre 2019:

delle graduatorie GAE della scuola primaria e dell'infanzia, pubblicate in seguito al decreto d.m. 374/2019.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8 ottobre 2020:

delle graduatorie GAE della scuola primaria e dell'infanzia e del decreto d.m. 36 del 23.06.20.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 5 maggio 2022:

per rinnovare ed integrare le richieste, in epigrafe meglio specificate, anche alla luce delle novità, medio tempore, intervenute con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 13.01.2022, relativa alla causa C-282/2019. (All. 1) I ricorrenti, anche nell'impugnato provvedimento, ai sensi dell'Allegato 2 al decreto n. 60/2022, punto B.3), lett. f), punto 2, in possesso di abilitazioni idonee ad insegnare in altre classi di concorso, non si vedranno riconoscere il servizio di religione cattolica, quale servizio non specifico, per l'aggiornamento delle GAE negli aa.ss. 2022/25, in quanto la norma ha statuito la sola valutazione di insegnamento su "classi di concorso o posto di insegnamento". (ALL. 2) Circostanza rilevabile dai precedenti aggiornamenti delle GAE, per ultimo, da quello previsto dal D.m. 374/2019.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 22 luglio 2022:

per rinnovare ed integrare le richieste, in epigrafe meglio specificate, successivamente la pubblicazione del decreto n.60/2022 , di integrazione delle GAE, relativamente al triennio 2022/25 ed alla luce delle novità, medio tempore, intervenute con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 13.01.2022, 3 relativa alla causa C-282/2019 ed alla sentenza della Corte di Cassazione nr.1720 dell'11.05.2022.(All.1- 2) In via preliminare si rileva che gli

attuali ricorrenti sono una parte di quelli che intrapresero l'iniziativa nell'anno 2019, (ex capofila ins. Agazzi Sara), ossia quelli che hanno prodotto la nuova domanda di aggiornamento, ai sensi del d.m. n. 60/2022.(All.3 – 15) I ricorrenti, in questione, a causa nell'impugnato provvedimento dell'Allegato 2 al decreto n. 60/2022, punto B.3), lett. f), punto 2, ancorchè in possesso di abilitazioni idonee ad insegnare in altre classi di concorso, non si vedranno riconoscere il servizio di religione cattolica, quale servizio non specifico, per l'aggiornamento delle GAE negli aa.ss. 2022/25, in quanto la citata disposizione ha statuito la sola valutazione di insegnamento su "classi di concorso o posto di insegnamento". Circostanza rilevabile dai precedenti aggiornamenti delle GAE, per ultimo, da quello previsto dal D.m. 374/2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che parte ricorrente ha chiesto, “stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza”, autorizzarsi la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) autorizza la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 25 marzo 2024.

Il Presidente

Roberto Politi

IL SEGRETARIO